

67 Mag^{to} che riputerà opportuni a conseguire perfezione, credito, ed giro più copioso de' Lavori.

Nell'atto di detestare il Primario lasciò cadere alcuni semi per li quali morderò per questa una parte di quella idea, ch'egli avea di voler formare un regolamento più inclinato nelle materie dell'Arti, e de' Commercio, allorché fore adotto l'Game sopra il Capitolo del Senato.

Sopra il punto poi delle scuole quattro articoli cadde in game. La facoltà di permettere l'istruzione; la sovraindendenza per il Governo economico; la detenzione de' Beni ed azioni civili competenti alle Arti. Sopra la facoltà fu notato, che in Venezia apparteneva per le Leggi 1312, 1359, 1463, 1732; 11. Luglio, e 1740. 18. Xbre. al C. di X. e nella 1.^a 7.^a al Senato per Legge 1614. 23. Xbre. Che s'introducevano molte unioni di persone sotto diversi nomi; ed in apparenza dibidione senza licenza alcuna. Che ad alcuna essendo stata dal C. di X. negata, si vedeva poi con scandalo comparire al Senato, e si citava tra gli altri un recente Gio. 11. Aprile 1761. Che pure era necessario chiamar alla sua presenza le Leggi in materia di simili erezioni, e di adunanze, le quali finalmente tornavano in danno de' sudditi Laici, e in una vorragina gara di pompa, e di falsa pietà. Furono separate le Compagnie di arte da quelle delle arti della città, le quali essendo mendicanti del Popolo, devono dipendere dalla volontà del Senato. Si ebbe in riflesso di usar parole, le quali allacciavano ancora le cose di Esercizj Spirituali, ed altri oculti Riti.

Quanto al Governo economico, e la detenzione de' Beni furono dire le scuole picciole dalle Grandi. Le picciole ricordandosi in Governo del Mag^{to} de' Provveditori di Comun sino dall'anno 1508. ne veggendosi aver di regolare furono omesse. Ma le grandi, che si ricordavano sotto l'immediata dipendenza del C. di X. che vi ha deputato un Mag^{to} peculiare, fu ricordato, che con un Decreto 1702. 25. Xbre. il C. di X. avea impedito al Collegio de' X. Savi la vendita de' loro Beni, che pur era voluta dalla Legge del M.^o C. 1333. e 1536. e del Senato 1594. 1605. e 1647. Che l'impedimento de' Gabotti istituito nel 1642, dal Senato e poi confermato nel 1657. e 1669. nelli danari pregiati si vello dovea appartenere allo stesso Senato. Ma che recentemente era ignorato tra i Savi, e il Mag^{to} certo impuntamento di mediazza. Dopo
molto